

**Prot. 2237 /AR/E del 02/12/2019**

DCO 457/2019/R/EEL

**“Aggiornamento infra-periodo della regolazione output-based della qualità dei servizi di  
distribuzione e trasmissione dell’energia elettrica – Orientamenti finali”**

Osservazioni UTILITALIA

## 1. PREMESSA

La scrivente Associazione prende atto e condivide gli obiettivi delle proposte avanzate nel presente documento di consultazione (di seguito DCO), che recepiscono alcuni dei suggerimenti contenuti nelle Osservazioni della Federazione inviate in risposta al precedente DCO 287/2019. In particolare, si accoglie con favore l'evoluzione degli orientamenti regolatori attraverso l'introduzione di elementi innovativi quali la regolazione per esperimenti. A tal riguardo si rinnova la disponibilità di Utilitalia a partecipare a qualsiasi momento di confronto volto alla definizione di tutti gli aspetti della regolazione per esperimenti al fine di avviare tali nuove forme già a partire dal 2020. Ulteriori osservazioni si riportano in risposta ai singoli spunti di consultazione presentati nel seguito del documento.

## 2. OSSERVAZIONI PUNTUALI

### REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

#### Raggiungibilità dei livelli obiettivo di continuità del servizio entro il 2023

- Q1.** *Come dovrebbe essere costruito l'indicatore, basato su dati relativi al 2018-19, per selezionare gli ambiti territoriali ai quali accordare una posticipazione al 2025 del termine ultimo per il raggiungimento dei livelli obiettivo (cfr punto 3.12)?*
- Q2.** *Si ritiene che possano sussistere ulteriori criteri rispetto a quello indicato al punto 3.12, e comunque oggettivi e identificabili ex-ante, per selezionare ambiti territoriali ai quali accordare la posticipazione al 2025 del termine ultimo per il raggiungimento dei livelli obiettivo?*
- Q3.** *Quali elementi potrebbero essere assunti allo scopo di verificare l'effettivo avanzamento delle autorizzazioni necessarie per la cantierizzazione degli sviluppi previsti di capacità di trasformazione AT/MT, in mancanza del quale la posticipazione verrebbe revocata?*

**R1.** Nessuna osservazione.

**R2.** Nessuna osservazione.

**R3.** Nessuna osservazione.

## **Riduzione dei divari della continuità del servizio tra le varie zone del Paese**

### ***Regolazione speciale per ambiti con peggiori livelli di numero e durata di interruzione***

**Q4.** *Si condividono i meccanismi della regolazione speciale per ambiti critici, ovvero con livelli di numero e durata di interruzione peggiori di una volta e mezzo il livello obiettivo? Se no, per quali aspetti specifici e con quali motivazioni?*

**R4.** Nessuna osservazione.

### ***Regolazione per esperimenti per favorire il miglioramento della continuità del servizio in aree critiche***

**Q5.** *Si condividono i criteri della regolazione per esperimenti indicati al punto 4.9 del presente documento di consultazione, oltre a quelli indicati al punto 4.5 del documento di consultazione 287/2019, per favorire il miglioramento della continuità del servizio tramite soluzioni innovative in aree critiche? Se no, per quali aspetti specifici e con quali motivazioni?*

**R5.** Come già espresso nella risposta della Federazione al DCO 287/2019, confermiamo la nostra posizione pienamente favorevole all'introduzione di una regolazione per esperimenti. Relativamente alle tempistiche a disposizione per formulare le proposte di sperimentazione, apprezziamo la previsione di varie finestre per presentare le istanze. Tuttavia, considerando il fatto che la progettazione di esperimenti regolatori presuppone analisi e valutazioni mirate, si esprimono alcune perplessità sul termine del 20 febbraio fissato per la presentazione della prima *tranche* di istanze per gli esperimenti da attuare nel 2020, ritenuto troppo stringente. Pertanto auspichiamo che i dettagli legati alla regolazione per esperimenti siano oggetto di futuri momenti di confronto anche attraverso opportune consultazioni dedicate e che le tempistiche di presentazione delle proposte di sperimentazione non siano fissate anticipatamente rispetto alla fase di definizione della modalità di sperimentazione stessa. Esprimiamo inoltre il nostro favore a non limitare la regolazione per esperimenti ai soli ambiti critici ma di rendere facoltativa la presentazione delle istanze per tutti gli ambiti.

### ***Riduzione dei premi, per imprese con più ambiti, in caso di conseguimento di penalità ripetute***

**Q6.** *Si condivide il meccanismo di riduzione dei premi, per imprese con più ambiti, in caso di conseguimento di penalità ripetute? Se no, per quali motivazioni?*

**Q7.** *Si ritiene che si debba introdurre una soglia dimensionale e/o geografica per l'applicazione di tale meccanismo, per evitare di discriminare le imprese più piccole a seconda che operino su uno o più ambiti?*

**R6.** Condividiamo la volontà dell’Autorità di migliorare le performance del servizio e di omogeneizzare la qualità nelle diverse aree del Paese. Tuttavia non siamo del tutto d’accordo con la proposta del paragrafo 4.14, che prevede un meccanismo di *“riduzione dei premi, per gli ambiti che per almeno due anni consecutivi risultino in penalità o per la regolazione del numero o per la regolazione della durata”*, in quanto lo stesso rappresenterebbe un’importante discontinuità rispetto ai meccanismi vigenti. Si propone pertanto di mitigare il meccanismo proposto riducendo la decurtazione della penalità dal premio in funzione del livello di investimenti effettivamente realizzati (€/POD) nell’area interessata dalla penalità. Nel dettaglio dovrebbe essere definita una funzione che, in modo parametrico, vada a penalizzare il distributore in misura inferiore nel caso in cui, nell’area interessata dalla penalità per due anni consecutivi, siano stati realizzati in misura maggiore investimenti rispetto ad altre aree. La possibilità di riparametrare la decurtazione dei premi, con le modalità sopra descritte, dovrebbe essere resa facoltativa per i distributori.

Si riportano inoltre ulteriori proposte:

- si auspica che le percentuali di riduzione dei premi proposte per il triennio siano più contenute, diversamente si rischia di invalidare l’intero meccanismo di incentivazione in quanto nel 2023 la decurtazione dei premi potrebbe risultare di livello tale da inficiare severamente il meccanismo incentivante;
- proposte per alleggerire il meccanismo, oltre al controllo sugli investimenti realizzati:
  - riduzione dei premi nel caso in cui un ambito della stessa impresa risulti in penale per tre anni consecutivi (e non due come proposto);
  - nel caso in cui la riduzione dei premi sia applicata agli ambiti che per almeno due anni consecutivi risultano in penalità, prevedere la possibilità che la riduzione non venga applicata immediatamente nell’anno successivo, ma resti sospesa, e venga annullata nel caso in cui l’impresa, nel terzo e quarto anno di osservazione, per i suddetti ambiti riesca ad essere in franchigia/premialità.

**R7.** Si condivide che tale meccanismo non debba trovare applicazione per le imprese che gestiscono un numero ridotto di ambiti per evitare che i distributori si trovino più a rischio di subire decurtazioni dei premi rispetto ad operatori più diffusamente presenti sul territorio nazionale. Per quanto riguarda la soglia dimensionale e/o geografica per l’applicazione del meccanismo, si propone di escludere dal meccanismo penalizzante i DSO con un numero di ambiti inferiore a 10.

**Riesame dei meccanismi vigenti della regolazione premi-penalità della continuità del servizio**

***Meccanismi finalizzati al raggiungimento o mantenimento dei livelli obiettivo di numero e durata delle interruzioni***

**Q8.** *Si condividono gli interventi prospettati di modifica delle franchigie relative al livello obiettivo della durata delle interruzioni (cfr. punto 5.2)? Se no, per quali motivazioni?*

- Q9.** *Si ritiene che la franchigia in aumento al livello obiettivo debba essere incrementata anche per il numero delle interruzioni? Motivare le risposte.*
- Q10.** *Si ritiene utile riaprire i termini per la scelta delle imprese distributrici in relazione in relazione all'inclusione negli indicatori D1 e N1 delle interruzioni dovute a cause esterne?*

**R8.** Si condivide. In dettaglio, si accoglie con favore la proposta di livelli obiettivo specifici per gli ambiti con almeno 250.000 pod (punto 5.3 lettera b).

**R9.** Si ritiene che l'aumento della franchigia debba essere effettuato anche per N1, per garantire l'uniformità dei criteri adottati. In termini operativi, si propone che, nel caso di inclusione delle cause esterne, l'aumento del livello obiettivo dell'N1 possa essere di una quota simile all'aumento consentito per il D1.

**R10.** Si condivide la riapertura dei termini per la scelta delle imprese in relazione all'inclusione negli indicatori D1 e N1 delle interruzioni dovute a cause esterne. Rinnovando il nostro apprezzamento per le proposte presentate, si evidenzia che alcuni DSO stanno effettuando approfondimenti in merito e che quanto prima potremo fornire ulteriori considerazioni circa le metodologie e i valori più congrui da considerare per rendere efficace il meccanismo.

***Effetti di mutamenti climatici anche per la regolazione del numero di interruzioni e Periodi di Condizioni Perturbate***

- Q11.** *Si condivide il meccanismo di sterilizzazione dall'indicatore del numero di interruzioni della quota parte di interruzioni brevi dovute ad un elevato di numero di fulminazioni al suolo (cfr Appendice A)? Se no, per quali motivazioni?*

**R11.** Si condivide il meccanismo proposto da e-distribuzione e illustrato nell'Appendice A per sterilizzare l'effetto di un elevato numero di fulminazioni al suolo. Tuttavia sarebbe utile per gli operatori avere maggiori dettagli sulle ipotesi o sulla base dati utilizzata, al fine di valutare meglio se la proposta risulti idonea anche per la generalità degli operatori. In particolare sarebbe auspicabile che il fornitore dei dati venga individuato da ARERA in modo che tutti i distributori facciano riferimento a un unico database di informazioni uguale per tutti.

Con riferimento alla proposta indicata al punto 5.11 relativamente all'introduzione di un passo di 3 ore per la ricerca dei PCP, che resterebbero comunque di durata di 6 ore ciascuno, non si riscontrano valutazioni univoche. In alcuni ambiti sembrerebbe infatti emergere che l'attuale metodologia sia in grado di identificare correttamente i periodi perturbati consentendo la corretta attribuzione delle interruzioni a causa di forza maggiore. Pertanto, almeno in attesa di ulteriori analisi sull'affidabilità dei rispettivi modelli, si richiedono soluzioni facoltative circa

l'applicabilità degli stessi, anche per consentire l'adeguamento dei sistemi entro un tempo congruo.

#### **Riesame di altri aspetti della regolazione della qualità del servizio**

**Q12.** *Si condividono gli interventi prospettati di riesame di altri aspetti della regolazione della qualità del servizio? Se no, per quali motivazioni?*

**R12.** Viene valutato positivamente il tetto massimo proposto al punto 6.4 a), relativamente agli indennizzi per superamento degli standard sulla durata massima di un'interruzione.

Si condivide la decisione di annullare l'abbassamento da 6 a 4 ore per gli utenti MT e da 12 a 8 ore per gli utenti BT, dello standard sulla durata massima delle interruzioni per utenti per gli utenti BT serviti in ambiti in bassa concentrazione. Si segnala tuttavia che la previsione di applicare lo standard di 8 ore per l'intero territorio di comuni urbani per i quali è stata effettuata la riclassificazione del grado di concentrazione di porzioni di territorio richiederà, per i distributori che presentano tale casistica, un adeguamento dei sistemi informativi: si richiede pertanto che venga previsto un tempo congruo per provvedere alle necessarie implementazioni. Per quanto riguarda l'ipotesi di introdurre l'obbligo per i distributori di attivare una specifica sezione del proprio sito internet nel quale esporre i principali dati di qualità del servizio, si ribadisce quanto già espresso nella risposta al DCO 287/19. Pertanto suggeriamo di valutare che tali dati (di cui altrimenti sarebbe utile definire il contenuto minimo e il format) vengano esposti e resi confrontabili direttamente sul sito dell'Autorità e che il distributore rimandi l'utente dal proprio sito internet a quello ARERA, dove sarebbero esposti i dati stessi per ciascun distributore, con il conseguente vantaggio di uniformità espositiva.

Per quanto riguarda il punto 6.4 lettera b), non siamo favorevoli alla proposta di limitare ad uno, invece che a due, il numero massimo di indennizzi a favore del medesimo utente a carico del Fondo eventi eccezionali, sino al 2023. Riteniamo infatti che tale previsione potrebbe penalizzare i distributori che si trovino ad operare in aree geografiche colpite ripetutamente da eventi meteorologici di severa entità e che già si trovano in difficoltà a seguito di tali situazioni emergenziali.

Per quanto riguarda il punto 6.4 c), si evidenzia che quanto proposto nel precedente DCO 287/19, di utilizzare per gli utenti MT, ai fini del dimensionamento dell'indennizzo, la potenza effettivamente interrotta (come per la regolazione del numero massimo annuo di interruzioni per gli utenti MT – vd comma 38.2, lettera d) del TIQE) potrebbe dare un contributo importante per la riduzione del debito del FEE (ancor di più se tale soluzione venisse applicata anche per gli utenti BT con potenza disponibile superiore a 100 kW). Si propone di lasciare al singolo distributore la scelta di calcolare gli indennizzi sulla base della potenza disponibile o su quella effettivamente interrotta. Relativamente al calcolo indennizzi, vista la possibilità di utilizzare la

potenza effettivamente interrotta anche per utenze BT e MT non domestiche con potenza disponibile superiore a 55 kW, si propone di sdoppiare la seconda colonna della tabella 10 TIQE come di seguito riportato:

- colonna con i valori attuali per utenti BT e MT non domestici con potenza disponibile compresa tra 6.6 e 55 kW;
- nuova colonna per utenti BT e MT non domestici con potenza disponibile tra 55 e 100 kW espressa in €/kW.

In merito a quest'ultima proposta, in vista di un'eventuale approvazione, si richiede che venga concesso un tempo sufficiente per l'adeguamento dei sistemi informativi.

#### **Aggiornamento delle regole di registrazione delle interruzioni**

**Q13.** *Si condividono gli interventi prospettati di aggiornamento delle regole di registrazione delle interruzioni? Se no, per quali motivazioni?*

**R13.** Si condivide il mancato anticipo al 31 marzo della raccolta dati di cui al comma 45.2 del TIQE.

Relativamente alla determinazione dell'istante di inizio delle interruzioni con origine BT in caso di segnalazione di un'interruzione da parte di un cliente che non si trovi sul punto di fornitura al momento della prima chiamata, si condivide la proposta di introdurre una franchigia di quattro ore partire dalla prima chiamata, oltre la quale far partire l'inizio dell'interruzione in occasione della seconda chiamata da parte del cliente (punto 7.3). Tuttavia si segnala che non tutti i distributori potrebbero disporre della possibilità di interrogare in tempi stretti da remoto il contatore oggetto della segnalazione per riscontrare la mancanza di alimentazione/tensione. In tal caso, in assenza del cliente sul punto di fornitura con contatore non accessibile, la previsione che l'impresa di distribuzione debba avviare le verifiche preliminari per localizzare l'origine del guasto entro le prime quattro ore dalla prima chiamata, non pare sempre realizzabile nemmeno con personale inviato sul posto. Si suggerisce pertanto, nel caso si mantenga tale previsione, di porre degli obblighi anche in capo all'utente onde evitare l'incremento considerevole delle chiamate di utenti non sul posto verso il distributore nei casi in cui l'utente riceva da remoto semplici segnalazioni di mancanza tensione sul proprio impianto senza aver appurato preventivamente l'origine del guasto (impianto privato / parte a monte ctr o presa dell'impianto privato); si consideri tipicamente le utenze con forniture in siti non presidiati (ad esempio, impianti di telecomunicazione, di depurazione, seconde case).

Relativamente infine alla nuova formulazione della scheda n. 3 del TIQE relativa all'indice di Sistema di registrazione, di cui all'appendice B, si segnala quanto segue:

- Errori in aumento di durata delle interruzioni: si ritiene che non debbano rientrare nell'ISR in quanto già gli indicatori di durata comportano penalizzazioni.
- Impossibilità sistematica di ascolto della registrazione vocale delle chiamate: si propone di definire la sistematicità pari ad una non conformità rilevata almeno tre volte nel corso del controllo in esito alla verifica delle interruzioni per tale casistica.
- Non comportano penalizzazione dell'indice ISR: si propone di integrare il quarto bullet della nota 2 come di seguito: "il malfunzionamento al sistema di telecontrollo o altra strumentazione che non consente di comunicare con gli impianti di cui al comma 3.3, in assenza di interruzione o in presenza di interruzione il periferico permetta la memorizzazione e ritrasmissione degli eventi non appena ripristinato il sistema di telecomunicazione".

***Premi e penalità per l'incremento della resilienza delle reti di distribuzione***

**Q14.** *Si condivide l'ipotesi di limitare il premio per un intervento di incremento della resilienza ad un valore massimo pari al costo dell'intervento stesso? Se no, per quali motivazioni?*

**R14.** Si condivide.

**REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**Q15.** *Si condividono gli orientamenti complessivi dell'Autorità in materia di aggiornamento della regolazione output-based della qualità del servizio di trasmissione? Se no, per quali motivazioni?*

**R15.** Nessuna osservazione.